

Norme & Tributi **Diritto dell'economia**

Debiti pagati con soldi personali senza accettazione dell'eredità

SUCCESSIONI

Solo l'adempimento con il denaro del defunto qualifica come erede

Si può provare l'esclusiva titolarità delle somme sul conto cointestato

Angelo Busani

Il pagamento di un debito del defunto, da parte dell'erede che utilizzi denaro dell'eredità, configura accettazione tacita dell'eredità stessa. Il pagamento del debito del defunto che invece l'erede fa con denaro proprio, consiste nell'adempimento di un debito altrui e, quindi, non comporta l'accettazione tacita. Infine, è possibile provare che il denaro giacente su un conto corrente bancario cointestato appartiene a uno solo dei cointestatari. Sono i principi della Cassazione nella sentenza 4320/2018.

Un coniuge superstite, per l'ammortamento di un mutuo stipulato dal defunto e dal coniuge stesso, ave-

va utilizzato denaro giacente su un conto cointestato ad entrambi. I creditori del defunto avevano preteso di considerare il coniuge pagatore come erede puro e semplice del defunto, sostenendo che questi, pagando il debito del defunto (mediante denaro prelevato dal conto cointestato), aveva accettato tacitamente l'eredità.

La Cassazione risponde che se, da un lato, è vero che, in tema di successioni per causa di morte, un pagamento del debito del defunto, ad opera di un chiamato all'eredità, configura un'accettazione tacita dell'eredità stessa, non potendosi estinguere un debito ereditario se non da colui che agisce quale erede, nel caso in cui il chiamato all'eredità adempia al debito ereditario con denaro proprio, quest'ultimo non può ritenersi, per ciò stesso, che questi abbia accettato l'eredità. Infatti, la norma che legittima un terzo all'adempimento del debito altrui (l'articolo 1180 del Codice) esclude che si tratti di un atto che il chiamato all'eredità (qualora egli utilizzi danaro proprio) «non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede». Viceversa, il pagamento del debito del defunto che sia effettuato dal chiamato all'eredità con denaro

NELLA SENTENZA

1. Il principio
La norma che legittima qualsiasi terzo all'adempimento del debito altrui (vale a dire l'articolo 1180 del Codice civile) esclude che si tratti di un atto che il chiamato all'eredità (qualora egli utilizzi danaro proprio) «non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede»

2. Il discrimine
Per attribuire la titolarità del denaro su conti cointestati bisogna considerare l'articolo 1298 del Codice civile (e non il 1854 che vale tra clienti e banca). Secondo l'articolo 1298 «nei rapporti interni» tra i coobbligati «l'obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori o tra i diversi creditori» (comma 1), con la precisazione che «le parti di ciascuno si presumono uguali, se non risulta diversamente» (comma 2)

ereditario (e cioè, già appartenuto al defunto) determina l'accettazione tacita dell'eredità da parte del chiamato con assunzione della qualità di erede.

Secondo la Cassazione, per stabilire l'appartenenza del denaro giacente su un conto corrente cointestato, non bisogna guardare all'articolo 1854 del Codice (per il quale, nel caso di conto corrente cointestato a più persone «con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, gli intestatari sono considerati creditori e debitori in solido del conto») poiché si tratta di norma concernente i rapporti tra i correntisti e la banca. Bisogna invece considerare l'articolo 1298 per il quale «nei rapporti interni» tra i coobbligati «l'obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori o tra i diversi creditori», con la precisazione che «le parti di ciascuno si presumono uguali, se non risulta diversamente».

In altre parole, qualora sia provato che il saldo attivo del conto corrente sia la conseguenza di versamenti effettuati da uno dei correntisti, si deve escludere che l'altro possa avanzare qualsiasi pretesa sull'appartenenza del denaro del conto cointestato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'affitto non deve ledere i creditori dell'azienda

CRISI D'IMPRESA

Rischio di bancarotta fraudolenta se si disperde il patrimonio

Claudio Ceradini

Per la Cassazione il contratto di affitto di azienda stipulato in prossimità della sentenza dichiarativa di fallimento integra, o meglio può integrare, la fattispecie della bancarotta fraudolenta per distrazione, di cui all'articolo 216 della legge fallimentare (regio decreto 267/1942). Lo ribadisce la sentenza 9768/2018 della sezione penale della Cassazione, nel solco di un orientamento decennale (si veda, tra le altre, la sentenza 46508/2008).

È opportuno ritornare sull'approccio della Corte nel tracciare il confine di ammissibilità dell'affitto nelle operazioni di gestione della crisi, che spesso lo prevedono quale strumento efficace e funzionale al successo del progetto. Le ragioni di un'utilizzo così frequente sono perlopiù due. In primo luogo l'affitto consente di trasferire rapidamente la gestione in capo a soggetto diverso, evitando che il complesso organizzativo di beni e rapporti giuridico-aziendali si disgreghi irrimediabilmente, e si dissipi buona parte del valore intrinseco dell'azienda, pur sofferente. Nelle crisi si assiste spesso alla diaspora dei dipendenti migliori e degli agenti più efficienti e all'inaridimento dei rapporti con clienti e fornitori. Il trasferimento temporaneo della gestione limita il fenomeno.

In secondo luogo l'affitto dell'azienda consente di arrestare le perdite della gestione, deficiaria, del debitore in crisi, e di consolidare il passivo, evitando nel fallimento l'ampliamento del dissesto e consentendo nel concordato preventivo la formulazione di una proposta che assicuri ai creditori un'utilità individuata ed economicamente valutabile (articolo 161 della legge fallimentare).

Quello che l'affitto non può provocare è un qualsiasi danno al patrimonio del debitore, ed è proprio su questo aspetto che si incardina l'orientamento della Cassazione. Non è ammissibile l'affitto che lasci l'impresa disestata nell'impossibilità di assumere iniziative, ostacoli la cessione del patrimonio, o depauperi il valore di realizzo, in ogni caso danneggiando i creditori concorsuali.

Su questi punti, quindi, la disciplina convenzionale dell'affitto di azienda deve essere rigorosa. Va riconosciuto agli organi della procedura il diritto di risolvere il contratto, reimmettendo rapidamente il debitore o la procedura nel possesso del complesso aziendale, se necessario per massimizzarne il realizzo.

Infine va esclusa ogni ipotesi di depauperamento, dimensionando correttamente il canone e disciplinando l'obbligo di mantenimento dell'efficienza e di conguaglio finale, di cui all'articolo 2561, commi 2 e 4 del Codice civile. Non pare, in effetti, a priori preclusa la possibilità di ricorrere all'affitto di azienda nella soluzione delle crisi, purché si tutelino solidamente gli interessi del ceto creditorio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I PRINCIPI

1. Il pericolo
Con la sentenza 9768/18 la Cassazione ha ribadito che il contratto di affitto di azienda stipulato in prossimità della sentenza dichiarativa di fallimento può integrare la fattispecie della bancarotta fraudolenta per distrazione

2. Doppia copertura
Per quanto molto utile in certi casi anche per evitare il depauperamento aziendale, l'affitto non deve provocare danni al patrimonio del debitore né agli interessi del ceto creditorio

Valido il preliminare che rimanda a un altro preliminare

COMPRAVENDITE

La Cassazione ammette la risolubilità in caso di inadempimento

Si origina un valido contratto preliminare (il cosiddetto «preliminare del preliminare») se corrisponde all'interesse dei contraenti articolare la loro trattativa in modo che la proposta di acquisto (o di vendita) di un bene immobile venga accettata seppur essa rechi l'impegno a tradurre il contenuto in un contratto preliminare risultante da un unico documento firmato da entrambe le parti contraenti.

In altri termini, non si può parlare di nullità di questo contratto «preliminare di preliminare», motivata con la sua ritenuta «inutilità» perché già trattandosi di un contratto preliminare non avrebbe senso che esso obblighi alla stipula di un secondo preliminare, intermedio tra il primo preliminare e il contratto definitivo. Insomma, come è stato sancito dalle Sezioni unite nella sentenza 4628/2015, commentata dal Sole 24 Ore del 13 marzo 2015, il «preliminare del preliminare» ben può avere una sua dignità.

Lo afferma la Cassazione nella sentenza 12527 del 21 maggio 2018 (relatore Scarpa), ove si ammette, di conseguenza, la risolubilità del contratto «preliminare di preliminare» (validamente dunque venuto in essere) ove sia ravvisato l'inadempimento del venditore all'obbligo di trasferire un immobile privo di vizi.

Se, quindi, si firma una proposta di compravendita di un bene immobile, che la controparte accetti, recante l'impegno a riprodurre la proposta accettata in un contratto preliminare, può darsi che, a seconda dei casi:

a) le parti contraenti abbiano solo voluto puntualizzare lo stato di avanzamento della loro trattativa (non ancora conclusa) e, allora, il rifiuto ingiustificato di una parte di condurla a termine, quando la negoziazione sia giunta a uno stato «affidante» è fonte di responsabilità pre-contraffattuale in capo al soggetto che si sottragga alla conclusione della trattativa stessa (viceversa, nessuna responsabilità vi è se si recede da una trattativa non pervenuta a uno stadio tale da dare

forte confidenza circa un suo positivo esito);

b) le parti contraenti abbiano raggiunto un accordo sui punti salienti della trattativa e si obblighino a concordare i particolari residui, caso nel quale dall'ingiustificato comportamento di non trattare ulteriormente consegue una responsabilità contraffattuale per il soggetto inadempiente;

c) identica responsabilità contraffattuale scaturisce se le parti abbiano raggiunto un accordo sull'intera trattativa e una di esse si rifiuti di tradurre la proposta accettata in una scrittura «bilaterale», stesa su un unico documento e contestualmente firmata da entrambe le parti contraenti.

Discernere queste situazioni è

assai rilevante in quanto, ad esempio, nel caso b) non si può far luogo a esecuzione in forma specifica dell'obbligo di contrarre (articolo 2932 del Codice civile), rimedio cui invece si può dar corso nel caso c).

Inoltre, se si verte in tema di responsabilità pre-contraffattuale si ha che il danno provocato dall'inadempimento è limitato nel perimetro del cosiddetto «interesse negativo», vale a dire ai costi che la parte non inadempiente ha subito a causa della trattativa poi naufragata. Mentre, nel caso di responsabilità contraffattuale, il danno è risarcibile avendo riguardo al cosiddetto «interesse positivo», ossia ai vantaggi che alla parte non inadempiente sarebbero derivati dalla regolare esecuzione del contratto.

— A.Bu.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LE PUNTUALIZZAZIONI

1. La questione
Con la sentenza n. 12527/18 la Corte di cassazione ha ammesso la possibilità di risolvere il contratto «preliminare di preliminare» se viene ravvisato l'inadempimento dell'obbligo di trasferire un immobile privo di vizi da parte del venditore

2. La conseguenza
Viene ammessa in questo modo dai giudici di legittimità la validità di un «preliminare di preliminare» se esso corrisponde all'interesse delle parti contraenti

Accomandanti privi di poteri di controllo

DIRITTO SOCIETARIO

Per il Tribunale di Roma nessun diritto di accedere ai libri durante l'esercizio

Antonino Porracciollo

I soci accomandanti possono consultare i libri e i documenti contabili della Sas solo dopo la comunicazione annuale del bilancio e unicamente per verificare l'esattezza delle relative informazioni. È quindi inammissibile la richiesta dell'accomandante di accedere alla documentazione riguardante l'anno sociale in corso.

Lo ha chiarito la Sezione specializzata in materia d'impresa del Tribunale di Roma (presidente Cardinali, relatore Romano) in un'ordinanza del 13 febbraio con cui è stato deciso un reclamo cautelare (articolo 669-terdecies del Codice di procedura civile).

Con provvedimento d'urgenza pronunciato in base all'articolo 700 del Codice di rito civile, il giudice monocratico aveva ordinato a una Sas di consentire al socio accomandante di esaminare i documenti sociali e di estrarne copia. Il giudice aveva richiamato, anzitutto, l'articolo 2320 del Codice civile, per il quale gli accomandanti hanno il diritto di ricevere la comunicazione annuale del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite e di controllarne l'esattezza, «consultando i libri e gli altri documenti della società». Si tratta, per il magistrato, di un diritto che

serve a bilanciare la mancanza di poteri gestori dell'accomandante, il quale, in base allo stesso articolo 2320, non può compiere atti di amministrazione, né trattare o concludere affari in nome della società.

Contro l'ordinanza la Sas e il suo amministratore hanno presentato reclamo.

Nell'accogliere l'impugnazione, il collegio afferma che il diritto di comunicazione di cui all'articolo 2320 del Codice civile non si può assimilare al potere che l'articolo 2261 attribuisce ai soci di una società semplice (e quindi anche di una Snc) che non partecipano all'amministrazione; il potere, cioè, di avere dagli amministratori notizia dello svolgimento degli affari sociali, di consultare i documenti relativi all'amministrazione e di ottenere il rendiconto. Infatti, il sindacato del socio della Sas riguarda non l'amministrazione, ma l'esattezza dei dati esposti in bilancio ed è, inoltre, consentito solo al termine dell'esercizio sociale.

Di conseguenza, gli accomandanti non hanno il diritto di ottenere notizie sulla gestione dell'impresa sociale, né di consultare, nel corso dell'esercizio, libri e documenti. Insomma - afferma l'ordinanza - agli accomandanti è riconosciuta esclusivamente la facoltà di ricevere la comunicazione annuale del bilancio e del conto dei profitti; solo dopo quel momento possono consultare la documentazione in possesso della società, ma unicamente per controllare l'esattezza della comunicazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

WE WORK WIDE

Saperi Innovazioni Interazioni Spazi Opportunità Conversazioni

A Bologna Fiere, **we work wide**. Crediamo nel lavoro, nelle imprese e nelle reti larghe, ampie.

Persone, ambiente costruito e design, alimentazione, trasporti, tecnologie, salute e bellezza, arte e cultura, meccanica, agricoltura: pensiamo che la molteplicità nutra le relazioni, che l'apertura arricchisca gli scambi. Amiamo lavorare sulle prospettive larghe per dare valore alle esperienze, offrendo soluzioni su misura, nutrendo la bellezza delle persone, delle imprese, degli oggetti. Crediamo nella continuità, nella prossimità e nella vitalità dei luoghi: lavoriamo a Bologna, in Europa e nel mondo.

Bologna Fiere
bolognafiere.it